



COMUNE DI TARANTO

PUBBLICA ISTRUZIONE – SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZIO ELETTORALE

Referendum popolari del 12 giugno 2022 Esercizio del diritto di voto per elettori italiani temporaneamente all'estero

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto che sulla Gazzetta Ufficiale n° 82 del 7 aprile sono stati pubblicati i Decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022 con i quali sono stati indetti, per il giorno di **domenica 12 giugno 2022**, i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenza della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio – 8 marzo 2022.

Vista la circolare della Prefettura – UTG di Taranto – Area II “Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie” n. 22919 del 19 aprile 2022;

Premesso che:

- per i cinque referendum popolari del 12 giugno 2022 trovano applicazioni le modalità di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei loro familiari conviventi, ai sensi dell'art. 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459;
- tale normativa prevede inoltre le modalità organizzative per il voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all'estero (Forze Armate e di Polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali ed elettori domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati);

RENDE NOTO

agli elettori italiani temporaneamente all'estero (da almeno tre mesi, nei quali ricada la data di svolgimento della consultazione elettorale) per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei loro familiari conviventi, la possibilità di votare in per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa apposita tempestiva opzione.

In particolare, l'opzione di voto per corrispondenza, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, della Legge n. 459/2001, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della Legge 3 novembre 2017, n.165, deve essere esercitato **entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione** e, quindi, **entro l'11 maggio p.v.**, in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno, preferibilmente utilizzando il modello allegato alla circolare della Prefettura – UTG di Taranto – Area II “Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali e Referendarie” n. 22919 del 19 aprile 2022 predisposto dal Ministero degli Affari Esteri.

L'opzione potrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.

Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art.4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

La prescrizione di un'espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all'esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all'estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell'elenco degli elettori con l'aggiornato indirizzo postale estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum.

Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero per **un periodo minimo di almeno tre mesi** nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.

Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.

Si segnala, infine, che per i **familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza** la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero.

I moduli necessari per esercitare l'opzione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Taranto.

Inoltre, con una formale Intesa del 4 dicembre 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa, in attuazione dell'art.4-bis, commi 5 e 6, della legge n.459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n.470 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati).

La Legge n. 459/2001, art. 4-bis, comma 5 e 6, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.

Taranto, lì 23 aprile 2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prefetto Dott. Vincenzo Cardellicchio